

Nel corso del 2010, il MIUR ha proseguito la propria azione di coordinamento con i delegati italiani in ESFRI, in stretta sinergia con le delegazioni nel Comitato di Programma "*Capacities-Infrastructures*" del 7° Programma Quadro e nel Comitato ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*). Quest'ultimo riceve e coordina le proposte di adozione del Regolamento del Consiglio (CE) N. 723/2009 del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro giuridico europeo per la formazione dell'ERIC, sottoposte alla Commissione europea da costituendi consorzi di infrastrutture. La DGIR ha seguito in particolare, e ove necessario, fornito il proprio contributo alle iniziative elencate qui di seguito.

- *Roadmap* ESFRI: è proseguita l'azione di coordinamento e gestione di incontri con le delegazioni di Stati membri candidati ad ospitare siti di infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo, la negoziazione e/o sottoscrizione di espressioni d'interesse (EoI) e/o *Memorandum of Understanding* per alcuni progetti di imminente realizzazione, nonché la conduzione di trattative connesse ai progetti ESFRI di interesse italiano.
- Comitato ERIC: il MIUR è presente tramite il Delegato italiano al Comitato per l'adozione dell'ERIC ed ha iniziato a valutare le potenziali proposte italiane di ERIC, sia per progetti facenti parte della *Roadmap* ESFRI coordinati dall'Italia, sia per altri consorzi europei di interesse italiano.
- Lavori per la *Roadmap* italiana delle Infrastrutture di Ricerca di interesse pan-europeo. Il MIUR ha istituito e coordinato il Gruppo di lavoro che, creato nel novembre 2009, ha operato nel corso del 2010 per valutare e selezionare le proposte di infrastrutture di ricerca che avessero caratteristiche di maturità e urgenza tali da rappresentare, nel loro insieme, una prima *Roadmap* nazionale per le Infrastrutture di Ricerca di interesse pan-europeo.

Tutte queste attività hanno consentito la redazione finale e la bozza di stampa della prima "*Roadmap* Italiana delle Infrastrutture di Ricerca di interesse pan-europeo" che attende ora la ufficializzazione definitiva e la diffusione a livello nazionale ed internazionale, come base per l'azione presente e futura dell'Italia nel campo strategico delle Infrastrutture di Ricerca.

h) *Attività europee legate alle politiche dello Spazio*

Nel settore aerospaziale, l'Italia ha assunto negli ultimi anni un ruolo di primissimo piano, guadagnando posizioni di rilievo nel contesto internazionale, nel campo sia industriale che manageriale. Nel corso del 2010 molte attività sono state poste in essere nei confronti dell'Europa, al fine di consentire l'efficace raggiungimento degli obiettivi definiti per il medio e lungo periodo.

Fondamentale è stata e permane la questione riguardante la *governance* dell'ESA e i rapporti dell'Agenzia con sistema della ricerca europea. Mentre la politica spaziale europea si muoverà, infatti, secondo il principio europeo della "concorrenza aperta", il nostro Paese sostiene il principio del "giusto ritorno geografico" per le attività proprie di ESA – della quale l'Italia presiede il Consiglio ministeriale fino alla fine del 2011.

Tra i principali argomenti che sono usciti come principali argomenti cui il Consiglio spazio del 25 novembre 2010 ha dato particolare rilevanza politica, uno tra i più delicati è quello dell'"accesso autonomo allo spazio", fattore strategico di importanza essenziale per una credibile politica del settore, oggi già nel bagaglio

di capacità dell'industria nazionale. A tal proposito, in considerazione degli impegni finanziari assunti dall'Italia nella costruzione del lanciatore VEGA, gli sforzi nazionali sono stati e saranno ancora diretti a consentire l'utilizzo "prioritario" da parte dell'Europa di tale lanciatore, specie in un contesto di economicità dello stesso rispetto ad analoghi vettori, in un regime di competizione globale.

Inoltre, continuerà ad essere oggetto di una ferma richiesta italiana la definizione in via definitiva della *governance* di *Arianespace*, da formularsi attraverso una seria valutazione degli aspetti relativi al funzionamento economico delle attività della compagnia ed alla formazione dei costi. E' noto che l'Europa si sta attualmente dotando di una capacità infrastrutturale basata su due grandi programmi di navigazione satellitare e di osservazione della Terra: GALILEO e GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*), attraverso un'inedita *governance* a più livelli, assicurata dall'Unione europea e dagli Stati membri per quanto riguarda gli indirizzi, messa in esecuzione dall'ESA ed attuata dalle industrie nazionali. Relativamente alla capacità infrastrutturale nazionale terrestre, il Programma Galileo è considerato di assoluta importanza e quindi si prevede che il monitoraggio dei costi realizzato nel corso del 2010 dalla Commissione europea non comporti tagli che si concretizzino in chiusure – anche parziali o temporanee – di centri nazionali.

Certamente la recente elezione a Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la navigazione satellitare globale (Galileo ed EGNOS), con base a Praga, di un funzionario della Commissione europea di nazionalità italiana, rappresenta un elemento di grande rilevanza strategica per il nostro Paese, così come il nuovo assetto della rappresentanza governativa italiana in GMES, stabilito di concerto a livello interministeriale nella persona di un Dirigente organico del MIUR, che va a ribadire il ruolo guida che tale Dicastero ha, sotto il coordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), nella gestione delle politiche nazionali e internazionali dello spazio. Infatti, per ciò che concerne il programma GMES, nel corso del 2011 verranno messi a punto gli aspetti della *governance* e della politica dei dati satellitari, avendo particolare riguardo alla possibilità di commercializzazione degli stessi.

Tutto quanto sopra esposto è stato realizzato grazie alla grande coesione ed unità dimostrata dal Sistema Paese, anche attraverso i presidi degli addetti scientifici presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, e degli *staff members* di nazionalità italiana presenti in seno agli Organismi internazionali preposti allo sviluppo del settore, fattori questi che hanno consentito di portare a segno - negli ultimi due anni e mezzo - importanti risultati, proseguendo l'opera dei precedenti Governi, che hanno saputo investire in eccellenze umane e in progetti di ampio respiro e valore industriale.

Naturalmente il Governo continuerà ad impegnarsi fortemente nel sostenere la Politica Spaziale nazionale con mezzi umani e finanziari – nei limiti delle risorse disponibili e della legislazione vigente – al fine di garantire il corretto sviluppo dei programmi e la efficace partecipazione attiva alle collaborazioni internazionali, lavorando in stretta sinergia con l'Agenzia Spaziale Italiana e con l'Agenzia Spaziale europea.

6. POLITICA PER L'ENERGIA

Nel corso del 2010 i principali obiettivi della politica energetica europea sono stati legati all'efficienza energetica e allo sviluppo energetico sostenibile, alla realizzazione di infrastrutture energetiche, alla tutela dei consumatori.

Per quanto concerne l'efficienza energetica e lo sviluppo energetico sostenibile, l'argomento è stato oggetto di dibattito in occasione di quasi tutti i Consigli dell'energia svoltisi durante l'anno 2010, nei quali sono stati sottolineati gli obiettivi generali europei legati al cambiamento climatico e all'energia, volti a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra più rapidamente delle ultime decadi, a sfruttare pienamente il potenziale delle nuove tecnologie, a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e ad aumentare la sicurezza energetica.

Il Governo italiano ha sottolineato come, per essere credibile, la nuova strategia per la crescita e l'occupazione debba coniugare ambizione e realismo. Ha quindi condiviso in termini generali l'obiettivo quantificato per la spesa in ricerca e sviluppo, ma ricordando l'esigenza di considerare le specificità nazionali e il ruolo dell'investimento privato nella ricerca, sostenendo le piccole e medie imprese particolarmente attive nella innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la politica energetica, il Governo ha identificato nella promozione dell'efficienza energetica la priorità da attuare nel quadro della nuova strategia dell'immediato. Tra le soluzioni tecnologiche su cui bisogna investire nel lungo periodo per ridurre le emissioni, ha indicato le rinnovabili, il nucleare, la mobilità sostenibile, le reti intelligenti, l'ammodernamento delle infrastrutture, la cattura e sequestro dell'anidride carbonica (CCS). Si è quindi evidenziata l'importanza del coordinamento delle politiche degli Stati membri.

Il Governo ha altresì richiamato l'impegno italiano nel settore dell'efficienza energetica attraverso il completamento delle politiche per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione di CO₂, e gli sforzi profusi nell'elaborazione del Piano di azione nazionale del 2007, nonché i significativi risultati sinora raggiunti. Ha quindi espresso una forte preferenza per la quantificazione degli obiettivi di efficienza energetica in termini di consumi finali di energia, onde valorizzare gli sforzi compiuti a livello nazionale sul miglioramento delle reti, nonché sul parco di generazione elettrico, oggi prevalentemente alimentato a gas naturale e caratterizzato da alti livelli di efficienza.

Non di meno si configura l'importanza che riveste la realizzazione di infrastrutture per ottenere una maggiore efficienza dal punto di vista energetico.

Il confronto svoltosi anche in seno al Consiglio dei Ministri dell'energia del 31 maggio 2010, ha evidenziato la necessità di un potenziamento infrastrutturale, attraverso adeguati investimenti volti al completamento del mercato interno e alla creazione di un sistema europeo integrato di reti intelligenti. Da qui la duplice necessità di proseguire sulla strada delle liberalizzazioni dei mercati energetici e un utilizzo specificatamente mirato delle limitate risorse finanziarie pubbliche verso corridoi strategici.

Il Governo italiano ha espresso forte sostegno alla realizzazione del progetto di gasdotto ITGI (Interconnettore Turchia-Grecia-Italia), come passo significativo per l'apertura del corridoio sud del gas. Circa la eventuale competizione tra i due gasdotti "Nabucco" e ITGI, il Governo ha indicato la sua intenzione di presentare alla Commissione e ai partners europei i due progetti come complementari e non rivali. In tale ottica, ITGI sarebbe la prima realizzazione, in tempi brevi, del futuro "Nabucco", la cui realizzazione

richiede tempi più lunghi alla luce delle dimensioni del gasdotto e delle difficoltà a reperire il gas necessario a soddisfarne la capacità.

Gli Stati membri, hanno altresì manifestato l'intenzione di convergere verso un pacchetto di misure, volte ad accelerare la realizzazione di una rete europea integrata, quale condizione per la realizzazione del mercato interno dell'energia, in linea con gli obiettivi europei di competitività, sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti. E' emersa, tuttavia, la necessità di mettere in atto le misure già esistenti, quali il Piano per la Ripresa Economica nel settore dell'Energia (EERP), le reti TEN-E e la Seconda Revisione Strategica Energetica (SEER). Ulteriore enfasi è stata posta sulla cooperazione regionale e sulla messa in atto di misure che snelliscano le procedure amministrative, fatto salvo il rispetto delle norme in materia ambientale.

Si pongono in rilievo, inoltre, le attività che sono state poste in essere in materia di tutela dei consumatori in campo energetico; in particolare si pone l'accento sugli aspetti legati alle condizioni di accesso al mercato dell'energia per i clienti vulnerabili. In Italia, per i clienti domestici, si è sviluppata una maggiore offerta di informazioni sui prezzi di riferimento al fine di comparare le diverse proposte commerciali; la messa in pratica delle tariffe biorarie a partire dal primo luglio 2010 attraverso l'installazione di 34 milioni di contatori intelligenti; e infine il bonus gas e elettricità per clienti a basso reddito con una riduzione in bolletta di circa il 15 %, corrispondente ad un risparmio di circa 150 euro all'anno.

A livello delle Istituzioni europee, il Governo ha inoltre sottolineato l'importanza del libero accesso al mercato dell'elettricità e del gas e gli ostacoli che ancora permangono sul cambio del fornitore. Stante il generale sostegno da parte degli Stati membri a favore di una maggiore attenzione ai consumatori, si è concordato il rilancio della loro tutela a livello europeo. Sulla base di quanto già sancito nelle norme del terzo pacchetto mercato interno dell'energia, i rappresentanti degli Stati membri, hanno convenuto su uno scambio di "best practices", salvaguardando le prerogative nazionali in termini di politica sociale e rilanciando il ruolo del mercato interno e il suo efficace funzionamento, quale strumento idoneo a garantire l'accesso all'energia e prezzi competitivi. A conclusione dello scambio di opinioni, la Commissione europea ha individuato nel risparmio energetico lo strumento più efficace per garantire la tutela dei consumatori più vulnerabili e ha circoscritto la questione in termini di politica sociale, piuttosto che di politica energetica. Ha infine richiamato le norme del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia volte alla tutela dei consumatori, e ha escluso l'ipotesi di un quarto pacchetto fino alla completa attuazione di quello attuale.

7. POLITICA PER L'AMBIENTE

7.1. Cambiamenti climatici

Esiti delle Conferenze di Copenaghen e di Cancun

A seguito del fallimento della Conferenza di Copenaghen²⁰, il Consiglio Ambiente nella seduta del 15 marzo 2010 ha adottato delle conclusioni che valutano i

²⁰ Il principale obiettivo della Conferenza di Copenaghen era raggiungere un accordo politico vincolante che ponesse le basi per un Trattato internazionale per la regolamentazione delle emissioni di gas serra per il periodo post 2012 da elaborare nel corso del 2010. Purtroppo la Conferenza non ha dato gli esiti sperati e si è conclusa con l'adozione di decisioni che estendono per un ulteriore anno il mandato del Gruppo di lavoro

risultati della Conferenza e indicano come procedere nei negoziati in vista della Conferenza di Cancùn (29 novembre – 10 dicembre 2010). La posizione dell'Unione europea in vista della Conferenza di Cancùn è stata ulteriormente specificata attraverso le Conclusioni del Consiglio Ambiente del 14 ottobre 2010.

I contenuti delle conclusioni più delicati per il Governo riguardano la decisione dell'Unione di sottoscrivere un secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto e l'opportunità di annunciare tale decisione nel corso della Conferenza di Cancùn (dicembre 2010).

Il Governo ha sempre sostenuto che una decisione dell'Unione europea a favore della sottoscrizione di un secondo periodo di impegno dovesse avvenire nell'ambito di un accordo globale in cui i Paesi industrializzati assumessero impegni di riduzione confrontabili e i Paesi in via di sviluppo contribuissero adeguatamente allo sforzo globale di riduzione. Considerata la posizione contraria di Giappone, Canada e Russia alla prosecuzione del Protocollo, e le oggettive difficoltà a raggiungere un accordo globale in tempi brevi, la sottoscrizione da parte dell'Unione (e eventualmente di pochi altri Paesi) di un Kyoto 2 rappresenterebbe un'azione pressoché unilaterale con conseguenze modestissime in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e del tutto insufficienti a proteggere il clima globale. Inoltre, da un punto di vista strategico un cambiamento così radicale nella posizione europea, che dopo aver chiesto insistentemente alle altre Parti di dare vita ad un accordo globale rivedesse al ribasso le proprie richieste immediatamente dopo la Conferenza, determinerebbe una perdita di credibilità della stessa Unione.

Il testo di conclusioni approvato in sede di Consiglio ha recepito parzialmente le preoccupazioni del Governo, poiché, pur mostrando un'apertura verso un secondo periodo di impegno di Kyoto, specifica che tale apertura è da considerarsi come parte di un risultato più ampio che include la prospettiva di un quadro di riferimento globale che veda il coinvolgimento di tutte le maggiori economie e pertanto esclude la possibilità di una sottoscrizione di un secondo periodo di impegno di Kyoto "incondizionata" da parte dell'Unione.

Nel corso della Conferenza di Cancùn il tema della prosecuzione del Protocollo di Kyoto ha costituito il punto centrale del negoziato, e l'assenza di un chiaro segnale di apertura da parte dei Paesi industrializzati attualmente Parti del Protocollo avrebbe comportato il fallimento della Conferenza come accaduto già a Copenaghen. I Paesi industrializzati attualmente Parti del Protocollo, ritenendo più importante evitare un secondo fallimento, si sono impegnati a concludere i lavori per l'adozione di impegni di riduzione delle emissioni per il periodo post-2012 al più presto e comunque in tempo per evitare un *gap* tra il primo e il secondo periodo di impegno di Kyoto (quindi entro dicembre 2011). A fronte di tale impegno è stato possibile adottare una serie di indirizzi politici sulla base dei quali proseguire il negoziato nell'ambito della Convenzione sui cambiamenti climatici con l'auspicio di realizzare progressi al fine di giungere ad un accordo

sugli ulteriori impegni per i Paesi Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto (*Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol – AWG-KP*) e del Gruppo di lavoro sulle Azioni di Cooperazione di Lungo periodo (*Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention – AWG-LCA*). In aggiunta numerosi Paesi hanno sottoscritto un documento di intesa (*"Copenhagen Accord"*) che individua alcune linee di azioni per la lotta ai cambiamenti climatici da attuare subito e fornisce alcuni elementi per indirizzare il lavoro dell'AWG-KP e AWG-LCA nel corso del 2010. Tale documento ha valore politico, ma non legale poiché non è stato adottato dalla Conferenza delle Parti, ma la stessa si è limitata a "prendere atto" dell'intesa raggiunta da alcuni Paesi.

globale legalmente vincolante (anche se non sono state date indicazioni sulla tempistica per la conclusione dei lavori né sulla forma legale del risultato finale).

Analisi delle opzioni per passare ad un impegno dell'UE di riduzione del 30% entro il 2020

Il Consiglio europeo ha più volte ribadito che il passaggio dall'obiettivo di riduzione dal 20% al 30% potrà essere realizzato nel caso di raggiungimento di un accordo globale, nel quale i Paesi industrializzati assumono impegni di riduzione confrontabili e i Paesi in via di sviluppo contribuiscono adeguatamente allo sforzo globale di riduzione. Al momento tali condizioni non sono verificate; tuttavia il 26 maggio 2010 la Commissione europea ha approvato una Comunicazione concernente l'analisi delle opzioni volte a ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas a effetto serra e la valutazione del rischio di rilocalizzazione del CO₂ che valuta i costi del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 20 % tenendo conto dell'attuale situazione economica ed esamina i vantaggi/svantaggi di passare dall'obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% all'obiettivo del 30% (entrambi espressi rispetto all'anno 1990 e da raggiungersi nel 2020). La principale conclusione della Comunicazione è che sebbene a livello internazionale non sussistano le condizioni per passare ad un impegno di riduzione del 30%, tale impegno sarebbe economicamente sostenibile e comporterebbe importanti vantaggi soprattutto in termini di accelerazione degli investimenti nelle tecnologie alternative (con effetti positivi rispetto ai "concorrenti" internazionali) e di aumento della sicurezza energetica dell'Unione europea.

In termini di misure attuative, la Commissione ipotizza per i settori regolati dall'"Emissions Trading" una riduzione delle quote da mettere all'asta di circa 1,4 miliardi nel periodo 2013-2020 e la possibilità di assegnare agli operatori che hanno intrapreso azioni "tempestive" per introdurre sui propri impianti tecnologie innovative, "quote addizionali" rispetto a quelle spettanti, così da "incentivare" l'innovazione tecnologica. Per i settori non regolati dalla direttiva "Emissions Trading" la Commissione ipotizza l'introduzione di una "carbon tax" di 30 Euro/tonnellata di CO₂, che genererebbe introiti per 50 miliardi di Euro/anno.

Il Governo ha espresso una posizione fortemente critica nei confronti dei contenuti della Comunicazione, in primo luogo perchè questa non pone il passaggio al 30% nel giusto contesto (tale passaggio infatti non dovrebbe costituire una decisione a sè stante, ma una decisione da prendere in funzione dell'evoluzione del negoziato internazionale e più precisamente a seguito della sussistenza delle condizioni richieste dal Consiglio europeo). Inoltre il Governo non condivide l'impostazione di base, che sembra attribuire alla crisi economica un ruolo positivo in ragione della riduzione di emissioni ad essa associate e individuare come uno dei possibili strumenti per contrastare i cambiamenti climatici la contrazione della produzione industriale. Infine il Governo ritiene riduttivo affermare che il raggiungimento dell'obiettivo del 30% risulterebbe meno "costoso" proprio grazie alla crisi economica, senza considerare che la crisi ha comportato costi economici e sociali sia per i Governi, che per le imprese, che non possono essere ignorati e che vanno a sommarsi ai minori profitti conseguenti la crisi economica.

Per tali ragioni il Governo ha sostenuto che la decisione in merito al passaggio al 30% non può prescindere dalla sussistenza delle condizioni richieste dal Consiglio europeo e che prima di prendere una decisione in merito alle possibili misure

attuative occorre effettuare la valutazione dei costi macro-economici e non solo di quelli energetici connessi al "passaggio", e quella dei costi-benefici a livello di singolo Stato membro e valutare se il costo di un "ritardo nell'azione" (ossia passare al 30% non ora, ma attendere qualche anno in una situazione economica più favorevole) sia effettivamente superiore ai benefici di un passaggio immediato al 30% in un momento di congiuntura economica negativa (anche in considerazione del fatto che il costo macroeconomico del passaggio al 30% nell'attuale contesto economico non è stato valutato dalla Commissione).

Nel corso del 2010 non è stata presa alcuna decisione sulla possibilità di passare dall'impegno di riduzione del 20% all'impegno di riduzione del 30%, né sulle possibili opzioni per dare attuazione all'impegno di riduzione del 30 %. In risposta alle perplessità del Governo sui contenuti della Comunicazione, si è ottenuto di proseguire l'esame delle possibili opzioni per dare attuazione all'obiettivo di riduzione del 30% e di tornare sull'argomento al più alto livello politico (Consiglio europeo di primavera del marzo 2011). Entro marzo 2011 la Commissione dovrebbe presentare una nuova Comunicazione finalizzata ad approfondire le possibili opzioni concrete per attuare l'impegno del 30%.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri

La proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2009 e dovrebbe essere approvata in prima lettura dopo la votazione del Parlamento europeo, prevista nel mese di gennaio 2011. Il nuovo regolamento integra, per quel che riguarda i veicoli commerciali leggeri, quanto previsto per le autovetture dal Regolamento 443/2000.

I veicoli commerciali nuovi immatricolati nell'Unione europea ogni anno dovranno gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2014, raggiungere un obiettivo di breve termine pari a 175 gCO₂/km (calcolato come media pesata sul venduto) fino alla completa conformità dell'intero parco di veicoli nuovi prevista a partire dal 2017. Ai fini del conseguimento di tale obiettivo, saranno applicati ai singoli costruttori obiettivi vincolanti per le emissioni specifiche di CO₂ in funzione del numero e della massa dei veicoli venduti annualmente. Infatti, l'approccio stabilito dal regolamento prevede che, al crescere del peso del veicolo, aumenti anche il valore limite da rispettare. Inoltre, viene fissato un obiettivo a lungo termine di 147 gCO₂/km, che dovrà essere conseguito entro il 2020 e che dovrà comunque essere confermato da una nuova valutazione d'impatto prevista nella revisione che avverrà nel 2013.

Il Governo ha sostenuto la necessità di fornire alle case costruttrici un tempo appropriato per l'adeguamento alle nuove disposizioni, contribuendo in tal modo allo spostamento del termine proposto dalla Commissione dal 2016 al 2017.

Inoltre, il Governo ha fortemente sostenuto la necessità di definire un obiettivo a lungo termine realistico che tenesse in considerazione i cicli di sviluppo e produzione dei veicoli commerciali che sono significativamente più lunghi rispetto a quelli delle auto, nonché l'effetto della crisi finanziaria sulla capacità di investimento, sui volumi di vendita dei veicoli, sul *turn-over* e sull'accesso al credito delle case costruttrici. Il *target* di 147 gCO₂/km, concordato dopo un lungo negoziato con il Parlamento europeo, pur non essendo pienamente

soddisfacente, può essere ritenuto un risultato positivo, a cui hanno contribuito il Governo insieme agli altri Paesi produttori, che hanno ritenuto il *target* proposto dalla Commissione (130 gCO₂/km) non realisticamente raggiungibile.

Il Governo inoltre ha sostenuto che la sanzione unitaria proposta originariamente dalla Commissione (120 euro per grammo di CO₂ oltre il limite) fosse troppo onerosa rispetto a quanto stabilito per le autovetture, contribuendo infine alla introduzione di una sanzione in linea con quanto previsto dal Regolamento CO₂ Auto (95 euro/g per ogni grammo di CO₂ oltre il limite).

Atti della Commissione di esecuzione della Direttiva ETS: Il "Regolamento aste"²¹, la "Decisione NER300"²² e la "Decisione benchmarks"²³

Il "Regolamento aste", la "Decisione NER300" e la "Decisione *benchmarks*" rientrano nei provvedimenti attuativi che il Comitato per i cambiamenti climatici²⁴ doveva approvare nel corso del 2010, ai sensi di quanto stabilito dalla direttiva 2009/29/CE che modifica l'attuale sistema per lo scambio delle quote di emissione di CO₂ (cosiddetto sistema "*Emissions trading*").

- *Regolamento della Commissione n. 1031/2010* relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (cosiddetto "Regolamento aste")

In data 14 Luglio 2010 è stata approvata dal *Climate Change Committee* la proposta di regolamento per l'allocazione delle quote di emissione tramite asta dalla terza fase in poi del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (ETS). Il regolamento è da ritenersi definitivamente approvato da Parlamento e Consiglio europeo al trascorrere dei tre mesi canonici di scrutinio.

Nella terza fase dell'ETS il metodo di assegnazione per asta sostituirà come principale metodo di allocazione l'assegnazione gratuita. Nel 2013, infatti, più della metà delle quote sarà assegnata con procedura d'asta, con l'eccezione del settore aviazione (che partirà con una assegnazione tramite asta del 15% delle quote).

Il regolamento prevede la creazione di una piattaforma comune, posizione fortemente sostenuta anche dal Governo, che verrà costituita congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione attraverso una procedura di appalto. L'esistenza della piattaforma comune garantirà un

²¹ Regolamento della Commissione relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

²² Decisione della Commissione che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

²³ Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme della Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE

²⁴ Comitato di cui alla Decisione n° 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per il monitoraggio comunitario delle emissioni di gas e per attuare il Protocollo di Kyoto avrebbe dovuto approvare a seguito dell'adozione della direttiva 2009/29/CE che modifica il sistema di "*Emissions Trading*" istituito con la direttiva 2003/87/CE.

accesso equo a tutti gli operatori, incluse le piccole e medie imprese e minimizzerà i rischi di abuso di mercato. Tuttavia gli Stati membri che volessero costituire una loro piattaforma, e su questo punto hanno segnalato la loro volontà Germania e Regno Unito, dovranno fornire adeguate garanzie, pari a quelle della piattaforma comune, e in ogni caso tali eventuali piattaforme potranno allocare tramite asta solo le quote relative allo specifico Stato membro che le istituisce.

Sempre al fine di garantire la trasparenza e la semplicità, e quindi di consentire l'accesso a tutti gli operatori, è stata prevista una procedura d'asta semplice e diretta, verrà fissato un calendario cadenzato noto in anticipo e sono previste norme anti-riciclaggio.

- *Decisione Commissione 2010/670/UE* che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta decisione "NER300")

L'art. 10a.8 della direttiva 2003/87/CE, come emendata dalla direttiva 2009/29/CE, prevede che fino a un massimo di 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti siano rese disponibili fino al 31 dicembre 2015 per finanziare la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂ (CCS), nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

Al fine di dare attuazione al citato articolo, la Commissione europea ha presentato nel 2010 una proposta di decisione che definisce le regole per la selezione dei progetti e l'assegnazione o monetizzazione delle quote di emissione.

La proposta della Commissione è stata oggetto di critiche da parte di molti Stati membri, tra i quali Germania, Italia e Regno Unito, soprattutto per il ruolo marginale assegnato agli Stati membri nella valutazione dei progetti, ai fini della assegnazione del contributo, affidata dalla Commissione alla Banca europea degli investimenti, nonché per la eccessiva rigidità dei criteri di ammissibilità e selezione proposti.

In particolare, la posizione italiana è stata volta a garantire, prioritariamente:

- L'accesso ad un adeguato ammontare di risorse finanziarie, almeno commisurato al peso percentuale dell'Italia in termini di emissioni (10%), al fine di poter finanziare il maggior numero di progetti possibile, siano essi CCS o rinnovabili.

- Coerenza e possibilità di cumulo con il finanziamento già accordato mediante EEPR²⁵ per l'impianto di cattura e stoccaggio della CO₂, considerato di rilevanza strategica per il Paese.
- Garanzia di accesso per tutte le tipologie di processo CCS (diversi tipi di tecniche di stoccaggio e di cattura).

Sulla base di richieste condivise con altre delegazioni, è stato possibile ottenere modifiche rilevanti da parte della Commissione. In particolare:

- Differenziazione delle tipologie di progetto CCS per tipologia di stoccaggio: l'art. 8 sulla selezione dei progetti cita esplicitamente la necessità di far sì che tra i progetti selezionati almeno tre siano con stoccaggio in acquifero salino, come richiesto, tra gli altri, dal Governo. È stato inoltre prolungato il termine per l'ottenimento delle autorizzazioni per gli impianti con stoccaggio con acquifero salino, dal momento che tali impianti necessitano di tempi autorizzativi più lunghi.
 - Numero minimo di progetti: Il numero minimo di progetti CCS da finanziare mediante NER300 è stato portato da 6 a 8.
 - Categorie di progetti innovativi per energie rinnovabili. Il Governo ha ottenuto l'esplicitazione della dicitura "reti intelligenti" tra le sottocategorie di progetti rinnovabili, considerate strategiche per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di generazione elettrica da rinnovabili.
- *Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme della Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE (cosiddetta "Decisione benchmarks")*

Il 15 dicembre 2010 è stata approvata dal *Climate Change Committee* la decisione che stabilisce le regole per l'assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito. La decisione è da ritenersi definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio europeo al trascorrere dei tre mesi canonici di scrutinio.

Nonostante la revisione della direttiva "*Emissions trading*" stabilisca che, a partire dal 2013, la maggior parte delle quote di emissione saranno assegnate attraverso asta, la direttiva prevede in via transitoria che alle imprese esposte a significativo rischio di *carbon leakage*, parte delle quote siano assegnate a titolo gratuito, per evitare penalizzazioni sul mercato internazionale rispetto ai *competitors* dei Paesi che non hanno adottato misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

L'assegnazione a titolo gratuito avverrà sulla base di *benchmarks* di settore e sottosettore di prodotto e altri approcci *fallback* che riflettono le

²⁵ *European Energy Programme for Recovery (EEPR Regulation).*

performance emissive delle installazioni più efficienti a livello europeo: ciò implica che gli impianti meno virtuosi devono o mettere in atto misure per la riduzione delle emissioni o acquistare quote sul mercato.

Al contrario, gli impianti più virtuosi, come mediamente sono quelli italiani, avranno esigenze di acquisto nettamente inferiori.

7. 2. Salvaguardia ambientale

Biodiversità: Preparazione ed esiti della Conferenza di Nagoya CBD COP10

Il 2010, anno internazionale per la biodiversità, ha visto svolgersi l'importante appuntamento della decima Conferenza delle Parti (CBD COP10) della Convenzione per la Diversità Biologica (UNEP-CBD).

La COP10 si è tenuta a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010.

La Conferenza è stata chiamata a definire due importanti elementi di strategia nelle politiche globali per la biodiversità:

- La conclusione del Protocollo internazionale per l'accesso alle risorse genetiche e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo ABS);
- Il nuovo Piano strategico decennale che fissa gli obiettivi per la biodiversità al 2020.

L'Unione europea – che è parte contraente della CBD dalla sua nascita – ha accompagnato la propria partecipazione a tale appuntamento attraverso due documenti di Conclusioni del Consiglio ad esso dedicati:

- "Preparazione alla decima Conferenza delle Parti (COP 10) della Convenzione per la biodiversità (CBD)", documento approvato dal Consiglio Ambiente del 14 ottobre 2010;
- "Risultati e *follow-up* della decima Conferenza delle Parti (COP 10) della Convenzione per la biodiversità (CBD)", documento approvato dal Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2010.

Le questioni affrontate dal primo documento riguardano, nello specifico:

- il Piano Strategico CBD 2011-2020;
- la strategia per la mobilitazione delle risorse e lo sviluppo e l'applicazione di meccanismi finanziari innovativi;
- l'integrazione settoriale (TEEB – *The Economics of Ecosystems and Biodiversity*);
- la cooperazione tra le Convenzioni;
- l'Accesso alle risorse genetiche e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (ABS);
- la creazione di una piattaforma intergovernativa scienza-politica sulla biodiversità e i servizi eco sistemici (IPBES);
- le aree marine protette in acque internazionali.

Premessa a dette Conclusioni sono il riconoscimento che gli obiettivi 2010 per la biodiversità non sono stati raggiunti. Da qui il rinnovato impegno dell'Unione europea a intensificare le azioni a favore dei tre obiettivi della CBD all'interno dell'Unione e su scala globale, con la fissazione di obiettivi al 2020, ma con una visione che si estenda fino al 2050.

Le questioni chiave della COP10 individuate dal Consiglio sono: la necessità di un equilibrio tra un nuovo e ambizioso Piano strategico 2011-2020 e la disponibilità di capacità e risorse per attuarlo in maniera tempestiva; la necessaria condivisione delle conoscenze scientifiche; l'integrazione settoriale della biodiversità (in particolare nei sistemi economico-finanziari); il rafforzamento delle sinergie tra le politiche relative ai cambiamenti climatici, alla desertificazione e alla biodiversità; la necessità di raggiungere un accordo sul Protocollo ABS.

Il documento approvato dal Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2010, oltre a passare in rassegna alcuni fra i principali risultati della COP10, individua dei percorsi futuri e fornisce delle indicazioni ai fini dell'implementazione della CBD e, in particolare, del Piano Strategico 2011-2020.

Il Governo ha contribuito alla elaborazione del documento del 14 ottobre relativo al mandato negoziale per la COP10.

In particolare, è stata evidenziata, con riferimento al Piano Strategico 2011-2020, la necessità di marcare la connessione tra scienza, ricerca e politica e di sviluppare un sistema scientifico coerente come base per il Piano Strategico. In merito alla futura Strategia per la biodiversità dell'Unione europea, è stata sottolineata la necessità di coinvolgere tutti i vari settori politici. Relativamente al TEEB, è stato sostenuto un ampio e immediato utilizzo della metodologia e dei risultati TEEB. È stata, inoltre, evidenziata la necessità di una più forte relazione tra le tre Convenzioni di Rio.

Per quanto riguarda l'IPBES, invece, la posizione del Governo di ancorare maggiormente questo strumento alla CBD non è stata completamente recepita, rimanendo lo stesso incardinato al sistema delle Nazioni Unite.

Il bilancio complessivo delle attività di negoziazione può ritenersi ampiamente positivo rispetto agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi

Nel giugno del 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi (prodotti destinati ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi per l'uomo, per i materiali o per i processi produttivi).

La proposta di regolamento è stata presentata allo scopo di colmare le lacune emerse nella fase di applicazione della direttiva 98/8/CE in materia di biocidi, introducendo elementi di semplificazione e armonizzazione delle procedure di autorizzazione dei prodotti.

Il Consiglio Ambiente ha raggiunto un accordo politico sul testo di compromesso proposto dalla Presidenza belga nella sessione del 20 dicembre 2010, accogliendo nella sostanza circa metà dei 130 emendamenti votati dal

Parlamento europeo in prima lettura (settembre 2010) e alcune delle proposte avanzate, tra l'altro, dalla delegazione italiana.

Il nuovo regolamento introduce i seguenti principali nuovi elementi:

- oltre ai biocidi propriamente detti, esso si applica anche agli articoli trattati con biocidi che potranno essere immessi sul mercato europeo solo se conterranno principi attivi consentiti nell'Unione europea. Ciò consentirà un maggiore controllo dei materiali e dei beni importati da paesi terzi;
- prevede procedure armonizzate per l'autorizzazione dei biocidi, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra gli Stati membri (riconoscimento "in sequenza" e riconoscimento "in parallelo");
- il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di valutazione, attualmente assicurato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea di Ispra (Varese), sarà trasferito all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki, istituita ai sensi del regolamento (CE) n.1907/2006 ("regolamento REACH");
- si prevede due nuovi tipi di autorizzazioni: (a) l'autorizzazione centralizzata che viene rilasciata dalla Commissione europea ed è valida su tutto il territorio europeo e (b) l'autorizzazione semplificata per i prodotti con un profilo ambientale sanitario non preoccupante contenenti 13 principi attivi a basso rischio, elencati nell'allegato I del regolamento. Tale procedura prevede una consistente riduzione della documentazione a corredo delle richieste di autorizzazione e consente che un prodotto biocida, una volta autorizzato da un'autorità nazionale, possa essere immesso sul mercato degli altri Stati membri senza il bisogno del "mutuo riconoscimento" dell'autorizzazione;
- si stabilisce un sistema tariffario, che prevede il ricorso ad atti di esecuzione per la definizione delle tariffe da versare all'ECHA e per la definizione di una struttura armonizzata di tariffe da versare alle autorità nazionali.

Il Governo ha sostenuto la necessità di mantenere un alto profilo per quel che riguarda la protezione della salute e dell'ambiente, ottenendo una più circostanziata definizione di sostanza "oggetto di preoccupazione" e una limitazione delle deroghe ai criteri di esclusione. Inoltre ha anche appoggiato le semplificazioni procedurali introdotte, soprattutto al fine di ridurre l'onere amministrativo e economico per le PMI.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche (RoHS)

La Commissione europea aveva presentato nel dicembre 2008 la rifusione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), congiuntamente alla rifusione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La proposta di revisione della direttiva aveva l'obiettivo di rendere più chiara la direttiva e semplificarne il funzionamento, di migliorare l'attività di controllo dell'applicazione a livello nazionale e di garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, nonché la coerenza con altre normative europee e in particolare con le prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e quelle contenute nel pacchetto "Commercializzazione dei prodotti".

Il riesame era inoltre finalizzato a ridurre l'onere amministrativo e a rendere la direttiva RoHS più efficace sotto il profilo dei costi.

Nell'ultimo semestre del 2010, i lavori del Gruppo ambiente si sono molto intensificati, consentendo il raggiungimento dell'accordo in prima lettura con il Parlamento europeo nel mese di dicembre, su un "pacchetto" riguardante il campo di applicazione aperto a tutte le apparecchiature elettriche e elettroniche, l'entrata in vigore graduale e la revisione da parte della Commissione di tale campo di applicazione aperto, le esenzioni e la relativa durata e infine il riferimento ai nano materiali.

In particolare, il Governo, per quanto riguarda l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva RoHS per includervi tutte le apparecchiature elettriche e elettroniche, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse, ha sottolineato fin dall'inizio la necessità di procedere ad un'analisi puntuale di tutte le nuove situazioni a cui si applicherebbe la direttiva per decidere caso per caso le esclusioni.

Proposta di revisione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il 16 dicembre 2008 la Commissione europea aveva presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per la revisione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questa proposta è nata dall'esigenza di sfruttare al massimo le potenzialità della vigente direttiva e di superare le difficoltà tecniche, giuridiche ed amministrative emerse nel corso dei primi anni di applicazione della direttiva medesima.

I principali elementi di novità contenuti nella proposta riguardano: l'aumento degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE; il rafforzamento delle misure di controllo; la riduzione dei costi amministrativi attraverso l'armonizzazione dei requisiti nazionali richiesti per l'iscrizione al registro dei produttori compreso l'obbligo di rendere tali registri interoperabili e la riduzione degli impatti sull'ambiente connessi alla raccolta, al trattamento ed al recupero dei RAEE.

Il Governo ha seguito la proposta di rifusione partecipando attivamente alle riunioni del Gruppo Ambiente (WPE) sin dal primo incontro, avvenuto nel 2009. Nell'ultimo semestre del 2010, i lavori del Gruppo Ambiente hanno subito un forte rallentamento per dare più spazio ai lavori per la proposta di Revisione della direttiva RoHS e consentire la conclusione del negoziato, avvenuta attraverso un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della proposta di revisione della Direttiva RAEE, la posizione del Parlamento europeo in prima lettura non è prevista prima del febbraio 2011.

Allo stato della negoziazione rimangono molte questioni ancora da definire. Gli aspetti principali su cui permangono divergenze riguardano essenzialmente l'estensione del campo di applicazione, l'ampiezza delle esclusioni, alcune definizioni tra cui quella di "dipendente"²⁶ e di "produttore", gli obiettivi di raccolta differenziata ed il funzionamento del registro.

Sul campo di applicazione il Governo ha sostenuto l'opzione del cosiddetto "campo chiuso", attualmente accolta nel testo di compromesso predisposto dalla Presidenza. Tale testo introduce gli allegati IA ed IB e definisce il campo di applicazione attraverso il richiamo a tali allegati.

Per quanto riguarda la nozione di produttore, il Governo ha sostenuto la posizione attualmente recepita nel testo della Presidenza, che reintroduce la definizione del "produttore nazionale" in luogo di quella di "produttore comunitario", contenuta nella proposta originaria della Commissione.

Con riferimento alla definizione di "dipendente", il Governo ha sostenuto la necessità di adottare una definizione coerente con quella contenuta nelle FAQ (*Frequent Asked Questions*) della Commissione, che contribuisce a rendere più chiaro e circostanziato il campo di applicazione della direttiva in quanto prevede che tale dipendenza si abbia, così come attualmente accade, solo quando la corrente elettrica sia necessaria a garantire la funzione (principale) di una apparecchiatura. Al contrario la definizione di "dipendente" contenuta nel testo di revisione della direttiva RoHS, di recente approvata, prevede che tale dipendenza si abbia quando la corrente elettrica serve a garantire almeno lo svolgimento di una delle possibili funzioni dell'apparecchiatura.

Sull'obiettivo di raccolta differenziata, il Governo, unitamente alla maggior parte degli Stati membri, ha una riserva sul *target* proposto dalla Commissione (65% al 2016), in quanto ritenuto troppo ambizioso e praticamente irrealizzabile. Il Governo ha inoltre proposto di posticipare al 2020 il perseguimento del *target* del 65 %, individuando nel 2016 un *target* intermedio. La questione è ancora aperta.

Per quanto concerne il registro dei produttori il Governo, unitamente alla maggior parte degli altri Stati membri, ha una riserva sulla proposta della Commissione relativa alla creazione di registri interoperabili. Si ritiene, infatti, che tale previsione nella pratica renderebbe molto difficile il controllo delle quantità di AEE immesse sui vari mercati nazionali e non si comprende con quale modalità si potrebbe effettuare il trasferimento del denaro connesso ai trasferimenti intracomunitari di prodotti AEE o di RAEE. Per queste ragioni il Governo ha sostenuto la linea d'intervento attualmente accolta nell'ultimo testo della Presidenza che prevede, invece della interoperabilità, la massima armonizzazione dei requisiti d'iscrizione dei vari registri nazionali al fine di ridurre gli oneri per i produttori.

Proposta di regolamento della Commissione relativo alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste Criteria) per determinati flussi di rifiuti.

In accordo con quanto stabilito nell'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, la Commissione sta procedendo tramite procedura di comitatologia

²⁶ Tale definizione ha lo scopo di specificare a quali condizioni la dipendenza di una apparecchiatura dalla corrente elettrica (se per svolgere il suo principale scopo ovvero ogni altro scopo anche secondario) ne determina l'inclusione nel campo di applicazione della direttiva.

alla redazione delle proposte di regolamento in merito ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per taluni flussi di rifiuti.

Il primo di questi sul quale la Commissione ha preparato e proposto i suddetti criteri è quello dei rottami metallici. Dopo circa un anno di lavori, il testo definitivo è stato presentato per la votazione il 16 settembre 2010. Alcuni Stati membri e le stesse associazioni europee dei produttori di metalli e dei riciclatori di rottami metallici hanno espresso preoccupazione per il fatto che tali rottami, una volta che non siano più considerati rifiuti, possano prendere ancora più facilmente la via dell'esportazione verso paesi emergenti, generando una carenza di risorse secondarie nell'Unione europea. In sede di Comitato il Governo ha comunque espresso voto favorevole al testo, sebbene sotto alcuni aspetti insoddisfacente, in quanto ha ritenuto l'adozione di questo primo regolamento un passo importante verso la semplificazione effettiva della normativa sui rifiuti. Poiché durante la votazione non è stata raggiunta una maggioranza qualificata, la Commissione ha presentato al Consiglio lo stesso testo come previsto dalla procedura del Comitato di regolamentazione con controllo.

In merito alla preparazione da parte della Commissione dei criteri *end of waste* per ulteriori flussi di rifiuti, il Governo, insieme ad altri Stati membri, ha ricordato l'importanza di procedere alla preparazione di un regolamento per definire i criteri "*end of waste*" per il compost.

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento) (IED) che rivede e rifonde in un unico testo giuridico sette direttive

La Direttiva 2010/75/UE ²⁷ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2010.

Mentre relativamente alle Direttive Incenerimento, Solventi e Biossido di Titanio, la rifusione non ha comportato modifiche rilevanti, la nuova proposta modifica sostanzialmente la Direttiva IPPC e la Direttiva LCP.

Per quel che riguarda gli aspetti legati alla autorizzazione ambientale, la direttiva 2010/75/UE rafforza il ruolo degli Stati membri nel processo di scambio di informazioni sulle BAT, in quanto i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) vengono approvati tramite la procedura di comitologia. Tale procedura, che consente una partecipazione più efficace degli Stati membri al processo, è stata fortemente sostenuta dal Governo, anche in considerazione del fatto che la direttiva prevede che l'autorità competente sia tenuta a prescrivere nell'autorizzazione il rispetto dei livelli di emissioni associati alle BAT. Il Governo ha, inoltre, contribuito in modo rilevante al mantenimento, in casi specifici e giustificati, della possibilità per l'autorità competente di fissare valori limiti di emissione meno stringenti, ove il conseguimento dei livelli di

²⁷ Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), Direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione (LCP), Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (solventi COV), Direttiva 78/176/CEE sui rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, Direttiva 82/883/CEE sulle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, Direttiva 92/112/CEE sulle modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.